

Andrea Mattarella

Il Cybercrime tra nuovi paradigmi e tutela della vittima vulnerabile. Opportunità e limiti della Restorative Justice

Abstract: La rivoluzione digitale ha generato un universo alternativo a quello fisico, privo dei riferimenti spaziali e temporali di cui il diritto penale si nutre. Rispetto alle categorie tradizionali, i cybercrimes presentano alcuni caratteri di specialità. Notevoli implicazioni sistematiche discendono dalla permanenza del dato digitale nel cyberspazio, che comporta un peculiare atteggiarsi dell'offesa penalmente rilevante; ciò comporta uno spostamento dell'analisi dall'autore del reato, che grazie alle TIC può essere anche un soggetto privo di particolari caratteristiche criminali, alle vittime vulnerabili. Per i delitti contro la persona, un approccio attento a tutti i soggetti coinvolti e alla reale offensività delle condotte impone di pensare anche ad altri strumenti per gestire il conflitto derivante dal reato. Pur non potendo garantire risultati efficaci per ogni forma di reato, la mediazione presenta delle potenzialità notevoli in termini di ascolto delle vittime, auto-responsabilizzazione del reo e special-prevenzione rispetto ad alcuni fenomeni criminali connessi alla rete.

Keywords: Cybercrime; Cyberspazio; Danno; Restorative Justice; Mediazione.

Sommario: 1. Le peculiarità dei reati commessi nel cyberspazio. La permanenza in rete del dato digitale e l'offesa alla persona – 2. Un possibile ruolo per il modello del delitto riparato.

1. Le peculiarità dei reati commessi nel cyberspazio. la permanenza in rete del dato digitale e l'offesa alla persona

Mutuando la definizione di società moderna come società liquida del sociologo Baumann, il *cybercrime* costituisce il paradigma della dimensione liquida e senza confini della criminalità moderna¹. Con la globalizzazione, ha infatti preso vita un universo alternativo a quello fisico, privo dei riferimenti spaziali e temporali di cui il diritto penale si nutre, che alcuni studiosi definiscono come un “non luogo” privo di rigide regolamentazioni²; tuttavia, proprio per la rapidità di comunicazione e l'anonimato che assicura, la rete dimostra innate potenzialità criminogene. I rischi principali derivano non solo dalle organizzazioni criminali, ma anche dagli utenti occasionali del *web*.

1 Baumann 1990.

2 Ingrassia 2012: 2

La criminalità informatica, pur essendo citata nelle normative nazionali e internazionali, non consiste in una categoria giuridica compiutamente definita. Una ricostruzione dottrinale distingue tra i reati informatici in senso stretto ed i reati informatici in senso ampio³. Nei primi, tipizzati attorno a procedimenti di automatizzazione di dati o informazioni, ovvero a modalità o oggetti tecnologici, l'uso delle tecnologie informatiche costituisce elemento costitutivo. I secondi configurano reati realizzabili anche "offline", ma che acquistano maggiore lesività se commessi con l'utilizzo dei predetti mezzi. Una parte della dottrina americana suddivide i *cybercrimes* in tre categorie, a seconda che il sistema informatico costituisca l'obiettivo della condotta illecita ovvero lo strumento per preparare un reato, o sia solo un aspetto incidentale nella commissione dell'illecito⁴.

In questa sede si intendono evidenziare i profili di specialità dei reati informatici, per comprendere quali strumenti siano utilizzabili da un diritto penale saldamente inscritto nel solco dei principi costituzionali di fronte alle insidie dovute alle nuove tecnologie, la cui impressionante evoluzione decreta l'obsolescenza delle normative ed erode la tenuta degli istituti tradizionali.

La legislazione italiana in materia di *cybercrime* si basa sostanzialmente sulla legge 547 del 1993, che ha operato un'integrazione delle norme del Codice penale, in assenza di un disegno più organico che tenesse conto delle specificità delle fattispecie in esame⁵.

Uno dei pilastri messi in crisi dal cyberspazio è la funzione di orientamento in cui si sostanzia la finalità di prevenzione generale del diritto penale. Grazie alle possibilità di informazione e comunicazione offerte dalla rete, alcuni delitti come la diffusione di materiale pedopornografico o la diffamazione si trasformano in fenomeni di massa, commessi in modo seriale, i cui autori appartengono ad ogni classe sociale e non percepiscono il disvalore delle proprie condotte; a ciò consegue una ridotta disapprovazione da parte dei consociati e una cifra nera altissima, per la difficoltà di individuare gli autori⁶.

3 Picotti 2000; Pecorella 2006; Picotti 2018: 75 ss.; Picotti 2004: 21 ss.; Flor 2019: 75; Sieber 2012: 18 ss.

4 Un inquadramento generale si deve a Clough 2015: 11ss.; Weismann 2011; Brenner 2006: 17.

5 Per i reati *cyber* correlati, l'adeguamento della tecnica legislativa all'evoluzione tecnologica appare più semplice, consistendo generalmente nell'utilizzo di circostanze aggravanti per l'utilizzo di mezzi informatici: può farsi l'esempio dello *stalking*, concretizzabile in una persecuzione della vittima attraverso *computer*, *smartphone* o *social network*, o di tutte le forme di truffa o estorsione, in cui gli artifizii, i raggiri, e le minacce vengono veicolate attraverso messaggi in rete. I reati cyberdipendenti possono offendere il patrimonio, la persona, i diritti di proprietà intellettuale o persino integrare il cyberterrorismo e il *cyber warfare*. Per i delitti contro la persona, occorre citare la produzione, il possesso e la diffusione di materiale pedo-pornografico, regolato dagli articoli 600-ter c.p. e 600-quater c.p., l'adescamento di minori attraverso la rete, previsto dall'art. 609-undecies c.p. e il *revenge porn*, di cui al nuovo art. 612 ter. Queste fattispecie pongono il problema di identificare i responsabili e di bloccare la diffusione dei contenuti sensibili e le condotte aggressive, per l'impatto devastante dei mezzi telematici sulla sfera personale.

6 Sul concetto di reati di massa si veda Paliero 1985:181 ss., che richiama a sua volta Hellmer 1972: 21 ss.; il concetto di "cifra nera" è rilevato da Spagnoletti 2004: 1922 ss.

Un secondo pilastro a cedere è quello del *locus commissi delicti*. La rete configura un ambiente immateriale non delimitato entro ambiti fisici o territoriali, accessibile da una molteplicità di postazioni remote. Ne consegue che un reato informatico può essere potenzialmente pianificato in qualsiasi Stato, essere realizzato in un altro paese e produrre i propri effetti in un terzo Stato. Rispetto alle condotte attive tradizionalmente intese, caratterizzate da un substrato materiale e da un'incorporazione dell'accadimento materiale, le condotte tenute nel cyberspazio si caratterizzano per una "dematerializzazione", "velocizzazione", "deterritorializzazione", "detemporizzazione" e "ubiquità"⁷. La dimensione *cross-border* dei reati informatici limita la capacità di reazione dello Stato; secondo alcuni autori, tale problematica può essere risolta attraverso un'interpretazione evolutiva del principio di territorialità per adattarlo allo spazio digitalizzato o un intervento legislativo che eviti interpretazioni estensive delle norme sulla competenza e sulla giurisdizione⁸.

Di conseguenza, una terza peculiarità della rivoluzione informatica per il diritto penale è l'inasprirsi della crisi dei sistemi fondati sullo Stato-Nazione. Da tempo la dottrina riscontra una trasformazione della relazione tra territorio e sovranità e tra territorio e legge⁹. Con una criminalità senza confini, la sovranità degli Stati nel regolare le condotte umane è entrata ulteriormente in crisi, portando all'estremo l'esigenza di un nuovo assetto di governo delle dinamiche sociali ed economiche e di una internazionalizzazione del contrasto ai reati.

In stretta connessione con l'ultimo tema, la rivoluzione digitale ha implementato il ruolo dei soggetti privati nella *governance* dei rischi dello spazio cibernetico. L'universo digitale, inondato da una mole spropositata di dati e informazioni riversate nel *web*, ha assottigliato il confine tra pubblico e privato. La globalizzazione, indebolendo la capacità normativa e regolatoria degli Stati, ne ha determinato il ritiro dalla gestione di interi settori economici con il conferimento a soggetti privati, dalle dimensioni e capacità finanziarie sempre più imponenti, di funzioni di prevenzione dei reati e di *risk management*¹⁰. Questo processo di istituzionalizzazione dell'ente è esaltato dall'affermazione del cyberspazio come luogo di scambio di beni e servizi e di diffusione delle informazioni, del quale i principali protagonisti per risorse e competenze sono le imprese multinazionali. Ne consegue, in primo luogo, l'espansione dell'area della responsabilità degli enti e del modello della *com-*

7 Picotti, 2011, 217 ss. Per quanto concerne le condotte omissive, invece, occorre evidenziare che secondo la prevalente dottrina assumono essenza non naturalistica, ma normativa, consistendo nel mancato compimento di un'azione che si ha l'obbligo giuridico di compiere, ossia nel giudizio normativo di difformità del comportamento tenuto rispetto al comando legale. Sul punto, cfr., *ex multis*, Marinucci, Dolcini, Gatta 2019: 257 ss.; Fiandaca, Musco 2024: 636-637; Marinucci 2009: 523 ss.

8 Flor 2019:192.

9 Tra i tanti contributi, cfr. in particolare, Schmitt 1995: 108 ss.; Kumar Sen 2009; Di Martino 2010: 74 ss.

10 Nella letteratura straniera, in particolare, Power 2004: 13 ss.; Miller 2017: 446; Caldwell 2020; nella dottrina italiana, senza pretesa di esaustività, Colacurci 2022: 75; Giorgino, Pozza 2017: 103 ss.; Corbella, Pozza 2016: 52 ss.

pliance. La dottrina¹¹ ha utilizzato l'espressione di delega di autoregolamentazione, per indicare che l'ente partecipa dei compiti di prevenzione, gestione e contenimento del rischio alla base dell'organizzazione aziendale, propri delle autorità statali. Sebbene una parte consistente degli attacchi cibernetici abbia le imprese come bersaglio, va rilevato come spesso l'ente possa essere beneficiario della realizzazione di un reato informatico posto in essere da un suo apicale o sottoposto.

In secondo luogo, la difficoltà di impedire la diffusione in rete di contenuti illeciti e di individuare i responsabili rende indefettibili meccanismi di collaborazione e modelli di responsabilità penale degli *internet providers*. Sono stati teorizzati due modelli astratti di responsabilità, rispettivamente a titolo commissivo e omissivo¹². Il primo ricorre nell'ipotesi in cui si dimostri che l'*internet provider* abbia agevolato l'immissione in rete del materiale, d'intesa con chi materialmente lo abbia inserito a mezzo di sistema informatico e telematico¹³. Questa impostazione si presenta maggiormente garantista, ma incontra la difficoltà di provare l'accordo tra il gestore della rete ed il soggetto che vi ha inserito i contenuti penalmente rilevanti¹⁴. Il secondo modello concerne una responsabilità penale per omissione dell'*internet provider*, che si basa sulla prova che quest'ultimo ha omesso un controllo sul materiale inserito in rete, secondo lo schema dell'omesso impedimento dell'evento di cui all'art. 40, comma 2, c.p. La dottrina considera questa soluzione più agevole sul piano probatorio, ma evidenzia sul piano soggettivo la problematicità per l'*internet provider* di conoscere il carattere illecito di un contenuto prima che siano immessi definitivamente in rete¹⁵.

Ciò premesso, il profilo che, ad avviso di chi scrive, è meritevole di particolare approfondimento, per le sue implicazioni sistematiche, discende proprio dalla – tendenzialmente – definitiva permanenza del dato digitale nel cyberspazio, che comporta, sotto il profilo strutturale, un peculiare atteggiarsi dell'offesa penalmente rilevante; quest'ultimo aspetto comporta uno spostamento dell'analisi dall'autore del reato, che grazie alle TIC può essere anche un soggetto privo di particolari vocazioni criminali, alle vittime vulnerabili, con delle precise ripercussioni in ordine ai rimedi che il diritto penale può adottare.

L'automazione che caratterizza l'elaborazione, la circolazione, la messa a disposizione e la permanenza dei dati in rete condizionano la consumazione stessa del reato. Da un lato, si espandono gli effetti del reato nel tempo e nello spazio; dall'altro lato, si osserva come lo stesso fatto tipico, realizzandosi grazie agli strumenti informatici, si protrae e si riproduce, senza una completa dominabilità dei gestori e dei fruitori dei sistemi. Questa forma di “permanenza” del reato cibernetico e di espansione degli effetti non configurerebbe un mero *post factum* non punibile, perché il prolungamento della condotta e dell'evento tipico dovuto all'automazio-

11 Gobert, Punch 2003: 315 ss.; Ayres, Braithwaite 1992: 101 ss.; Bamberger 2006: 386; Fiorella 2012: 14 ss.; Fiorella, Selvaggi 2018: 12; Gullo 2021: 245.

12 V., *ex multis*, Manna 2010: 779 ss.; Seminara 2014; Manna, Florio 2019: 901 ss.

13 Piergallini 2015: 779.

14 Manna: 2010, 780; Manna, Florio 2019: 902.

15 Manna, *ibidem*; Manna, Florio, *ibidem*.

ne non acquisisce autonomia rispetto alle altre componenti del reato. Parte della dottrina propende per un adattamento alla realtà cibernetica della tradizionale distinzione tra momento di perfezione formale del reato, quando ne sono realizzati tutti gli elementi costitutivi, e la fase di consumazione, quando si esaurisce definitivamente l'offesa specifica, per avere il reato raggiunto il massimo grado di lesione del bene giuridico protetto¹⁶. In tal senso, il reato informatico non può considerarsi esaurito nel periodo intermedio, che può essere molto lungo, intercorrente tra i due momenti, in cui l'offesa permane e si approfondisce.

Questo fenomeno non è inquadrabile *in toto* nel paradigma del reato permanente, il quale presupporrebbe la costante dipendenza della protrazione dell'offesa al bene giuridico dalla condotta volontaria del reo, in grado in ogni momento di farla cessare¹⁷. Diversamente dal modello in esame, per effetto della diffusione automatica dei contenuti nella rete, gli effetti della condotta inizialmente posta in essere dal reo sfuggono al suo controllo.

La tesi proposta non ritiene utilizzabile nemmeno la categoria del reato a consumazione prolungata, affermata in giurisprudenza in relazione a fattispecie caratterizzate da un doppio schema alternativo di consumazione, come la corruzione e l'usura, ove la promessa può essere seguita da pagamenti, i quali devono considerarsi parte del momento consumativo; in tali ipotesi, gli atti successivi all'accordo o alla promessa sono comunque ricollegabili alla volontà del reo, laddove la diffusione incontrollata dei dati nel cyberspazio sembra sfuggire al dominio volontaristico dell'autore¹⁸.

A questa prospettazione potrebbe replicarsi facendo riferimento alle ipotesi in cui l'agente, versando in dolo eventuale o diretto, immetta dei contenuti in rete accettando che essi raggiungano potenzialmente ogni dispositivo connesso. Tuttavia, la dottrina in commento evidenzia la necessità di delineare un differente paradigma, che spieghi la peculiare realtà della diffusione e comunicazione di pensieri e informazioni in rete, nella quale non rileva un evento consumativo autonomamente verificabile nel mondo materiale¹⁹. La consumazione prolungata del reato, oltre il momento della perfezione formale, non consente di ravvisare gli elementi della condotta tipica, che dovrebbe ricondursi ad un dominio volontaristico attuale. Tuttavia, si rileva che l'offesa è pur sempre conseguenza diretta di una condotta volontaria realizzata nel cyberspazio; si individua, pertanto, una peculiare accezione di evento che, pur consumandosi nella rete, conserva tutte le caratteristiche di rilevanza nello spazio fisico, in termini di offesa agli interessi protetti e di effetti sulla vittima.

La severità dell'impatto sulla vittima della condotta aggressiva posta in essere grazie alla facilità e rapidità di comunicazione della rete soprattutto nei casi in cui questa consista nella divulgazione di dati personali o immagini intime, legittima,

16 Picotti 2019: 91, che cita Carrara, 1874: 229 ss., nonché Jescheck, Weigend 1996: 517 ss.

17 Sulle conseguenze della durata nel tempo delle caratteristiche del reato permanente ed altri reati di durata, cfr. Romano 2004: § 118s., 344 s.

18 Picotti 2019: 92; per un quadro della questione, v. Brunelli 2000.

19 Picotti, *ibidem*.

sul terreno dell'offensività e della sussidiarietà, l'intervento penale. La cifra distintiva di reati come la diffamazione *online*, la pedopornografia virtuale, le forme di diffusione non consensuale di immagini intime, nonché delle molteplici violazioni della riservatezza e della *privacy* risiede nell'irrimediabilità della pubblicazione: una volta *online*, le immagini non conoscono oblio²⁰. Questa degenerazione delle nuove tecnologie espone la persona a nuove forme di rischio²¹. Utilizzando come modello di riferimento l'ampio genere della pornografia non consensuale, a dispetto di una preponderanza di indagini con un approccio criminologico incentrato sull'autore²², alcuni studi mostrano come l'80% delle vittime soffrirebbe di *stress* emozionale ed ansia²³, mentre il 47% penserebbe almeno una volta al suicidio²⁴. Alla pubblicazione si accompagna spesso il c.d. *doxxing*, ovvero la tendenza dei fruitori dei materiali a pubblicare non solo le immagini intime, ma anche informazioni personali della persona raffigurata, che diventa bersaglio anche di *stalking* e *hate crimes*²⁵. A causa del danno reputazionale, un'altra conseguenza frequente è la perdita del lavoro o il ritiro delle vittime dagli spazi pubblici. Per illustrare la tendenziale irrimediabilità dell'offesa arrecata alla persona, la dottrina statunitense ha affermato che la permanenza in rete dei materiali pornografici trasforma "*an original sin into an eternal one*"²⁶.

La vulnerabilità delle vittime chiarisce non solo il ruolo di deterrenza che può essere svolto dal diritto penale, ma anche l'insufficienza di un approccio esclusivamente retributivo, incentrato sull'autore da assoggettare a pene sproporzionate, che ha segnato talvolta la legislazione italiana.

Sotto tale profilo, il tema della criminalità informatica riporta alla luce un dibattito dalle radici antiche, rappresentato dalla necessità di un mutamento di prospettiva rispetto al tradizionale disinteresse del diritto penale per la vittima. Con la pubblicizzazione del diritto e del processo penale, il ruolo di tale soggetto viene marginalizzato, divenendo protagonisti il reo e lo Stato titolare del monopolio della sanzione²⁷. Questa riscoperta della vittima è un'occasione per riaffermare scelte incriminatrici ancorate ai principi costituzionali e per potenziare l'orizzonte della giustizia riparativa: se lo scopo del diritto penale è tutelare i beni giuridici preve-

20 Cfr. Larkin 2014: 62 ss., citato da Caletti 2018: 81.

21 V. Citron, Franks 2014: 347;

22 Lo rileva Gillespie 2016: 220. Uno studio condotto da medici psichiatri è quello di Kamal, Newman 2016: per l'analisi dei risvolti medici, soprattutto, 362 ss.

23 Si vedano le statistiche proposte da Citron e Franks 2014: 351.

24 Barmore 2015: 449.

25 In proposito, McGlynn, Rackley 2017: 545. Il termine "*doxxing*" indica la pratica di diffondere *online* informazioni personali o altri dati sensibili, in contesti talvolta di "*online shaming*".

26 Cfr. Larkin, *ibidem*. Sull'irrimediabilità del danno, per alcune forme di incriminazione in ambito pedopornografico. Cfr. Picotti 2007: 1292, evidenzia come, nel "nuovo contesto di rapporti sociali permeati dalla tecnologia delle comunicazioni a distanza, "globalizzate" e capillari, disponibili a chiunque, emerge la necessità di vietare ab origine la produzione del materiale illecito in quanto "pedo-pornografico", a prescindere dalla genesi della sua creazione nello sfruttamento od anche mera utilizzazione della vittima".

27 Venturoli 2015: 8; Venafro 2004: 12.

nendone l'offesa, la comprensione dei fenomeni illeciti connessi alla rete sarebbe incompleta senza lo studio della vittima²⁸.

Già nelle fonti internazionali ha cominciato a farsi strada un concetto di vittima più ampio della nozione di soggetto passivo del reato; questa non deve solo essere tutelata, ma anche partecipare attivamente al procedimento penale, intervenire nella richiesta di restituzione e riparazione dei danni ed essere attrice nella risoluzione dei conflitti verificati in seguito ad un reato. Un esempio delle istanze di tutela della persona emergenti dai reati informatici è offerto dalla Convenzione contro il *cybercrime* in corso di approvazione presso l'ONU che prevede obblighi di incriminazione e di cooperazione tra i paesi e forme di assistenza alle vittime di reato²⁹.

Anche nella legislazione italiana recente, e in particolare rispetto ai fenomeni criminali connessi alla rete, emerge una maggiore attenzione verso la vittima del reato. Tuttavia, più che ad un'attenta considerazione degli effettivi bisogni di tutela delle persone attinte dal reato, la legislazione italiana di dichiarata ispirazione vittimologica, specie rispetto a reati commessi in rete, si è caratterizzata per una carica fortemente simbolica e per una caratterizzazione soggettiva degli illeciti penali, in contrasto con i principi di proporzionalità ed offensività. Dal punto di vista sostanziale, le norme *victim oriented* si sono caratterizzate non di rado per l'incriminazione della mera violazione di precetti piuttosto che della lesione di beni giuridici e per un'intensa carica simbolica, in quanto dirette a formulare una pronta risposta legislativa a istanze di incriminazione provenienti dalle vittime.

È emblematico di queste fattispecie focalizzate sul disvalore di azione il delitto di pedopornografia virtuale di cui all'art. 600-*quater*.1 c.p., che punisce anche la mera detenzione per uso personale di immagini pedopornografiche raffiguranti non già soggetti reali di minore età, ma mere rappresentazioni di elaborazione grafica. Come si è osservato, la predetta disposizione difetta di una tangibile offesa alla persona reale del minore, e si risolve sostanzialmente nella punizione di un tipo di autore, il pedofilo virtuale, che manifesta una particolare immoralità e riprove-

28 Venturoli 2021: 26. Lamanuzzi 2015, rileva che lo studio della vittima è funzionale alla comprensione della dinamica del fatto e all'accertamento delle responsabilità e consente di individuare le specifiche esigenze di protezione *post-delictum* di chi abbia subito un reato, nonché la riduzione dei rischi di vittimizzazione secondaria e di multi-vittimizzazione. Lo studio delle vittime influisce anche sulla riforma delle norme esistenti e di introduzione di nuove fattispecie incriminatrici. V. anche Parziale 2020: 10.

29 L'inventario delle incriminazioni spazia dalle "classiche" fattispecie di c.d. "*cyber-dependent crimes*", ai c.d. "*cyber-enabled crimes*". Le disposizioni a tutela dei minori dagli abusi sessuali in rete, concentrata negli articoli 14, 15 e 16, relative ad abuso e sfruttamento sessuale di minori attraverso il sistema informatico, adescamento di minori e diffusione non consensuale di immagini intime, offrono utili indicazioni sulla protezione da offrire alle vittime vulnerabili. L'articolo 34 prevede le misure di assistenza e protezione delle vittime, in particolare nei casi di minaccia di ritorsioni o intimidazioni, per garantire l'accesso al risarcimento, il coinvolgimento delle vittime nelle fasi del processo penale. Con riferimento ai delitti di pornografia minorile, si fa riferimento alla necessità di tenere in considerazione le esigenze dei minori, con forme di assistenza fisica e psicologica e di rimozione o di inaccessibilità dei contenuti pedopornografici.

volezza³⁰. Una parte della dottrina cita in questo senso il d. l. 93/2013 in materia di femminicidio e, nell'ambito dei *cybercrimes*, le manifestazioni di discriminazione o di *hate speech* realizzate nel *web*³¹. Sul piano sanzionatorio, questo tipo di legislazione si caratterizza per pene sbilanciate verso la finalità di prevenzione generale e distaccate dalla funzione di protezione di beni giuridici e di risocializzazione³², che comportano una torsione del modello del diritto penale liberale: modellare il fatto e la sua capacità offensiva sulla percezione della singola vittima equivale infatti a fuoriuscire dal perimetro della tipicità³³. Un tale operare non elimina alla radice i fattori criminogeni alla base di talune manifestazioni illecite.

Consultando i dati offerti nel 2023 dal *Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online* (C.N.C.P.O.) della Polizia Postale e delle Comunicazioni, possono cogliersi alcune linee di tendenza della criminalità informatica in generale, e in particolare dei reati in danno di una categoria particolarmente esposta come i minori. Le denunce relative ai casi di adescamento online, infatti, raccontano di un numero di casi in lieve flessione, ma più alto per le fasce di potenziali vittime che non superano i 13 anni. Peraltro, nel 2023 si è registrato un incremento dei casi di *sextortion*, che a differenza del passato coinvolgono sempre più frequentemente gli adolescenti, in particolare ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Sono stati analizzati 28.265 spazi *web*, di cui 2.739 inseriti in *black list* e oscurati per la presenza di materiali pedopornografici, con un aumento rispetto ai 2662 siti oscurati nel 2022³⁴.

Altrettanto rilevante è il dato sul deferimento di 1224 soggetti per pedopornografia e adescamento di minori *online*. L'analisi dei dati ha rivelato una diminuzione dei casi di cyberbullismo ricollegabile anche all'opera di sensibilizzazione svolta dalle istituzioni e organizzazioni del terzo settore, nonché dalle strutture scolastiche³⁵. Il *Report* evidenzia tuttavia un significativo aumento dei reati contro la persona commessi attraverso la rete, tra i quali *stalking*, diffamazione *online*, minacce, *revenge porn*, molestie, *sextortion*, illecito trattamento di dati personali, *hate speech* e istigazione al suicidio; nel dettaglio, sono poi stati segnalati 31 casi di Codice Rosso³⁶.

Il quadro generale descritto e la tendenziale irrimediabilità dei pregiudizi inferti al singolo individuo per effetto delle nuove tecnologie evidenziano come, per il superamento di tali forme di offesa, non è sufficiente l'irrogazione di pene severissime, in quanto questa impostazione rischia di "non dare nulla di concreto"

30 Così Brunelli 2019: 46. In argomento v. anche Cocco 2006: 863 ss.

31 Venturoli 2021: 13 e 21.

32 In questo senso, Venturoli 2021: 29; in rapporto alla correlazione tra la severità delle sanzioni minacciate e l'andamento dei tassi di criminalità, vd. Pagliaro 1985: 353 ss.; Cocco 2018: 14 ss.; sul rapporto tra pena e bene giuridico, v. Cfr. Paliero 1992: 856; Cornacchia 2010: 220 ss.; Fiandaca 1982: 42 ss.

33 Insolera 2023: 41.

34 I dati sono rilevati, rispettivamente, al 21/12/2022 e al 21/12/2023 e sono consultabili all'indirizzo <https://www.interno.gov.it>

35 Nel 2023 sono stati trattati 284 casi di cyberbullismo. Di contro, è stata registrata una flessione del numero dei minori segnalati all'Autorità Giudiziaria, 104 rispetto ai 127 del 2022.

36 In particolare, nel 2023 vi è stato un incremento percentuale del 3% dei casi trattati, per un totale di 9433, e del 7% delle persone indagate, che raggiungono complessivamente i 1235 casi.

alla persona offesa ma soltanto di “togliere qualcosa all’autore” attraverso processi punitivi collocati al di fuori dei principi costituzionali³⁷. Ciò in quanto la pena è tradizionalmente idonea a soddisfare la vittima in via indiretta, assicurandola con la minaccia di sanzioni severe e dissuasive nei confronti di eventuali autori di reati o appagandola con l’inflizione in concreto di una pena al reo³⁸. Se per le fattispecie integranti delitti contro la personalità dello Stato, contro l’ordine o l’incolumità pubblica, attacchi contro le infrastrutture strategiche o addirittura scenari di cyberterrorismo o *cyberwarfare* risulta difficile concepire percorsi alternativi alla pena in senso stretto, per i reati informatici contro la persona un approccio attento a tutti i soggetti attinti dal reato nonché al reale grado di offensività delle condotte impone di pensare anche ad altri strumenti finalizzati ad una diretta gestione del conflitto derivante dal reato. Nell’ambito di una pena concepita in senso dinamico-prescrittivo, in vista dell’autoresponsabilizzazione e della reintegrazione sociale dell’autore, potrebbe riconoscersi un ruolo centrale alla componente riparatoria del nocumento patito dalla vittima, non limitata al danno civile³⁹.

2. Un possibile ruolo per il modello del delitto riparato

Il sorgere della giustizia riparativa è dovuto, in primo luogo, all’insoddisfazione per i sistemi fondati su programmi di deterrenza e sulla sanzione come unica risposta al reato, manifestata già dagli anni Sessanta da diversi giuristi americani⁴⁰. In secondo luogo, si è rilevato che la giustizia punitiva tradizionale, incentrandosi sull’autore del reato, non consente di dare voce alle vittime delle azioni delittuose, ponendosi sempre di più l’esigenza di attribuire a queste ultime un ruolo più protagonista nella gestione del conflitto generato dall’illecito⁴¹. Sotto questa angolazione, la *restorative justice* si presenta più attenta alle concrete ricadute esistenziali e ai danni arrecati alla vittima dall’illecito, che si cerca di neutralizzare con il contegno riparatore del colpevole⁴².

Conseguentemente, il reato è considerato non più come un’offesa solamente allo Stato, ma anche come un’offesa alla persona, che impone la ricerca di un accordo di riparazione⁴³. Tuttavia, per evitare che ciò si traduca in una deviazione dalla qualificazione formale dei fatti penalmente rilevanti, la maggior parte degli ordina-

37 Mettono in luce l’esigenza di porre un argine ad irrazionali processi di penalizzazione di ispirazione vittimocentrica Padovani 2019: 51 e Cornacchia 2012: 12.

38 Venturoli 2021: 33.

39 Cfr. Eusebi 2001: 121, per il quale la risocializzazione esige che l’intervento punitivo implichi il minor sacrificio possibile dei diritti essenziali all’inserimento sociale di ciascun individuo e, dall’altro, assuma preferibilmente modalità significative sotto il profilo dei valori di solidarietà sociale; Venturoli 2021: 32.

40 Gibbs 1963; Gulliver 1969; Lubman 1967;

41 Mannozi 2003; Fiandaca, Visconti 2009; Mannozi, Lodigiani 2015; Bertagna, Ceretti, Mazzucato 2015; Di Tommaso 2023; Insolera 2023.

42 Di Tommaso 2023: 26

43 Di Tommaso, *ibidem*.

menti disciplina puntualmente le condizioni di accesso alla giustizia riparativa, in una posizione accessoria rispetto alla giustizia punitiva⁴⁴. Il modello retributivo e quello riparativo divergono anche nei criteri di valutazione degli esiti, guardando l'uno alla severità della punizione per il reato commesso, e auspicando l'altro una riconciliazione delle parti. Infine, una ragione dell'affermazione della *restorative justice* risiede anche nella crisi dei sistemi di regolazione sociale dei conflitti, dovuta alla globalizzazione ed all'economia moderna, che ha scaricato la gestione di queste problematiche sul sistema giudiziario⁴⁵. Questo vuoto istituzionale avvertito dalla società può essere colmato attraverso la creazione di sedi ristrette dove elaborare soluzioni condivise.

Esistono molteplici tipologie di programmi a carattere riparatorio, a partire dalla presentazione di scuse formali, alle forme di incontro tra la vittima e il reo, alla mediazione allargata ai familiari della persona offesa, a piccoli gruppi di cittadini o alla comunità tutta, passando per la prestazione di attività lavorativa a favore della comunità o la corresponsione di risarcimenti e restituzioni alle vittime.

A queste figure si aggiungono gli istituti di *diversion*, caratterizzati da non secondarie finalità di deflazione processuale, oltre che dall'esigenza di sottrarre l'autore del reato agli effetti deleteri del circuito penale⁴⁶. Gli studi italiani e angloamericani dedicano particolare attenzione, per la loro efficacia, alla *Neighbourhood justice*, al *Family Group Conferencing*, ai *Sentencing Circles*, ai *Victim Impact Statements* ed ai *Victim Offender Reconciliation Programs*, i quali mirano principalmente alla prevenzione dei reati grazie allo sviluppo delle iniziative e delle forze sociali.

Concentrando l'analisi sui *Sentencing Circles* e sui *Victim Impact Statements*, essi consentono alla vittima una maggiore visibilità nel processo, potendo esprimere il proprio punto di vista nella fase di quantificazione della pena, che negli ordinamenti di *common law* è oggetto di un'apposita udienza.

I *Victim Offender Reconciliation Programs* si caratterizzano, invece, per un più forte carattere mediatore. Il predetto modello è nato negli Stati Uniti negli anni Settanta e si basa su un incontro tra vittima e autore del reato, finalizzato al reciproco riconoscimento ed alla riparazione, lasciando nondimeno alla volontà delle parti il raggiungimento di un accordo. Anche nella dottrina italiana si sottolinea il successo dei *VORP* nel dare spazio alle istanze delle vittime soprattutto nei casi di piccola criminalità e di delinquenza minorile, per i quali l'incontro tra l'autore e la persona offesa ha maggiori possibilità di esito positivo⁴⁷. La prima condizione del percorso di mediazione è il riconoscimento della sofferenza della vittima e la consapevolezza delle proprie azioni delittuose da parte del reo⁴⁸.

44 Fiandaca, Musco 2024: 770.

45 Di Tommaso 2023: 42.

46 Di Tommaso 2023: 32; Mannozi 2003: 20; Ruggeri 1985: 538; Lemert 1971; Bertolini 2015: 47 ss.; sulla diversione processuale per le persone giuridiche, v. Mazzacuva 2016: 80 ss.; Mangiaracina 2018: 2182; si veda anche Luparia 2015: 4; Greenblum 2005: 1866-1867; Garrett 2014: 55.

47 Di Tommaso 2023: 36;

48 Mannozi 2003: *passim*; Id. 2023: 4; Di Tommaso, *ibidem*; Cingari 2023: 4.

Entrare in rapporto con l'offesa patita conduce alla riparazione del danno nella sua interezza. Proprio per il suo ruolo attivo nella riparazione, un terzo obiettivo è l'autoresponsabilizzazione del reo, che rimane protagonista della gestione del conflitto derivante dal reato. Sul piano sociale, l'evento criminoso diventa l'occasione per attivare una responsabilizzazione della comunità, che consente di rafforzare gli *standards* di comportamento e diminuire la percezione di insicurezza.

Nel nostro ordinamento, la mediazione e la riparazione alle vittime di reato hanno ricevuto una prima generale regolamentazione nel D.lgs. 274/2000, dedicato alla competenza del Giudice di Pace, al fine di favorire una composizione bonaria dei conflitti. Si trattò della prima legge orientata alla mediazione come modalità di risoluzione dei conflitti ed alla riparazione come meccanismo estintivo del reato. Peraltro, come dimostrato dalla limitazione dell'art. 29 ai soli reati perseguibili a querela di competenza del Giudice di Pace, il legislatore ha in quella sede individuato come prototipo del reato mediabile alcune fattispecie espressione di microconflittualità, costruite su un evento di danno di lieve entità. Un secondo istituto riconducibile al paradigma riparativo è previsto dall'articolo 35 del D.lgs. 274/2000, che fa riferimento alla condotta riparativa posta in essere prima del giudizio come causa di estinzione del reato. Nel più ristretto ambito della giustizia minorile, già il D.P.R. 448/1988 aveva introdotto all'art. 28 un istituto, la sospensione del procedimento con messa alla prova, comportante l'esecuzione di un programma trattamentale e di riparazione ed eliminazione delle conseguenze del reato, comportante, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato. Proprio il favorevole riscontro ricevuto ne ha comportato, con la l. 67/2014, l'estensione anche nel contesto del processo penale agli adulti, i quali, in caso di reati particolarmente gravi, possono richiedere la sospensione con messa alla prova e ricorrere altresì alla mediazione penale con la persona offesa⁴⁹.

In tempi più recenti, merita di essere citato l'art. 162 *ter* cp., coniato dalla legge 103/2017, che per la sua collocazione nella parte generale del codice penale assume un significativo rilievo sistematico.

La disposizione in commento prevede l'estinzione del reato, nei casi di procedibilità a querela, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ripari interamente, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato.

Una disciplina più organica della giustizia riparativa, anche per effetto degli impulsi di fonte sovranazionale⁵⁰, è stata introdotta dal D.lgs. 150/2022, che ha rego-

49 I dati forniti dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, consultabili all'indirizzo <https://www.giustizia.it>, relativi proprio all'applicazione della mediazione penale ai soggetti di minore età, mostrano che, nonostante una tendenza al blocco della mediazione nella fase iniziale, una volta avviato sussiste per i minori un'elevata possibilità di conclusione positiva del percorso. Nel periodo 1992-2021, si è evidenziato un ricorso quadruplicato alla mediazione, con esiti positivi attestati attorno all'80%. Un commento ai numeri citati si deve a Di Tommaso, 2023 109 ss.

50 Si fa riferimento, in particolare, alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri CM/Rec (2018)8 concernente la giustizia riparativa in materia penale, adottata il 3 ottobre 2018. Sulla genesi della *restorative justice* in Europa, cfr. Pali, Marder, 2024: 3-23.

lato l'innesto della stessa nel processo penale, in una logica di complementarità⁵¹. I programmi esperibili comprendono la mediazione tra autore e persona offesa, il dialogo riparativo e ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima e della persona imputata. Il decreto precisa che gli strumenti di giustizia riparativa sono accessibili in relazione a ogni tipo di reato, senza preclusioni legate alla sua gravità, e in ogni stato e grado del procedimento penale, nonché nella fase di esecuzione. Come si è efficacemente osservato, si tratta di una filosofia di maggiore apertura rispetto al passato⁵². L'esito della mediazione o del programma è valutato dal giudice, in vista di una possibile definizione favorevole del processo; in ogni caso, il mancato raggiungimento dello scopo riparativo non può produrre effetti sfavorevoli per l'autore del reato.

Ciò premesso, si vuole evidenziare come, a fronte degli effetti devastanti per la persona di alcuni reati commessi in rete, un modello retributivo, inteso a raddoppiare l'afflizione del colpevole si dimostra insufficiente. Invero, anche la pena più severa non può sanare i gravi abusi subiti dalle vittime, e rischia di apparire meramente simbolica, in assenza di misure di protezione della vittima e di una più ampia opera di orientamento culturale⁵³.

Ma anche dall'angolo prospettico del reo, un tale approccio non favorisce una comprensione del danno arrecato né un'identificazione empatica con le vittime, ma, consolidandone l'esclusione sociale, pregiudica le possibilità di reinserimento nella comunità⁵⁴. Dietro l'autore di un reato informatico sovente si cela non un pericoloso "nemico" dell'ordinamento, ma un utente da rieducare, in quanto non del tutto consapevole delle potenzialità lesive del *web*, o persino minorenni, per il quale un approccio incentrato sulla sola pena detentiva incentiverebbe nuove pulsioni criminogene.

L'ampiezza del dato normativo consente oggi di ipotizzare un maggiore ricorso alla mediazione, in particolare nelle ipotesi in cui vi è l'esigenza di riparare la sofferenza in cui si concreta l'offesa alle vittime, e vi sia la possibilità di instaurare, ovvero di ripristinare, un dialogo tra vittima e autore del reato, al fine di favorire in quest'ultimo una consapevolezza delle conseguenze e del disvalore della propria condotta.

Un valido esempio dell'opportunità di affiancare altri strumenti alla pena tradizionalmente intesa può essere costituito dalle fattispecie riconducibili alle categorie della pornografia non consensuale, del *cyberstalking* e del cyberbullismo, ove a vario titolo si realizza, grazie alle moderne tecnologie, una vera e propria invasione della sfera intima della persona, con pregiudizio per la sua riservatezza e dignità⁵⁵.

51 Per un commento alla riforma, v. Ceretti, Mannozi, Mazzucato 2024: 59 ss.; Fiandaca, Musco 2024: 770 ss.; Mannozi 2023: 649 ss.; Di Tommaso 2023; Insolera 2023; Gatta 2021; Palazzo 2022; Cingari 2023: 1 ss.

52 Mannozi 2024: 83.

53 Per una riflessione sui rischi dell'uso simbolico del diritto penale, con riferimento alla pornografia virtuale, si veda Beguinot 2023: 29; l'autrice cita anche la raccolta in atti del dibattito promosso dall'Aipdp 2016; sul tema, v. altresì Moccia, 1992: 109.

54 Duff 1991: 239 ss; Visconti 2018: 47; Maugeri 2020: 29.

55 Sulla pornografia virtuale, cfr., in particolare, Helfer, 2007: 7; Caletti, 2018: 77; in relazione al concetto di ubiquità delle immagini personali, v. McGlynn, Rackley 2017: 535; Adamo

In particolare, il cyberbullismo costituisce un fenomeno ampio che può concretizzarsi, rispettivamente, in fatti di minaccia, diffamazione, estorsione, trattamento illecito di dati e, nei casi più gravi, di istigazione al suicidio. In questa materia si è affermato un mutamento di prospettiva, attraverso un approccio multidisciplinare, comprensivo di rimedi preventivi, riparatori, rieducativi e parapenali, che richiedono il coinvolgimento anche degli organi istituzionali e della società civile.

Può farsi riferimento, in primo luogo, alla principale forma di tutela della persona offesa, prevista dall'art. 2 della l. 71/2017, ossia la possibilità di inoltrare un'istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* per ottenere la rimozione dei dati diffusi in rete. In secondo luogo, deve essere sottolineata l'emersione di prassi e protocolli improntati alla logica riparativa, come l'intesa stipulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Milano con il Comune ed il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale che, per reati ricollegabili per lo più nelle fasce di età dei minori e dei giovani adulti, dal *cyber bullying* agli altri usi illeciti della rete, incoraggia gli incontri tra la vittima e il reo e il compimento da parte di quest'ultimo di attività riparative⁵⁶.

La spinta verso una maggiore centralità delle vittime, alla base della *restorative justice*, è dovuta ad una nuova dimensione delle stesse non come entità astratte, il cui ruolo e le cui esigenze si esauriscono all'interno del processo, bensì come individui concreti portatori di istanze a partire dal diritto all'ascolto. Al contempo, l'emersione di principi solidaristici, grazie anche alle moderne costituzioni, insieme con la presa d'atto che determinate forme di criminalità accentuano la vulnerabilità di alcune categorie di soggetti, suscita nella collettività, unitamente all'esigenza della pena, anche una spinta alla riparazione. Alla luce di quanto affermato, la mediazione può rappresentare uno strumento moderno per affrontare le complesse dinamiche criminose scaturenti dalle interazioni sociali nelle società interconnesse grazie alla globalizzazione⁵⁷.

Tuttavia, una riflessione sulla giustizia riparativa non può esimersi dal rilevare le criticità, espresse in dottrina, di un'adesione acritica a tale paradigma. In primo luogo, si è evidenziato l'atteggiamento prudente del legislatore della riforma sul piano degli effetti favorevoli conseguibili dal reo per effetto della spontanea partecipazione a programmi riparativi⁵⁸. Ad eccezione di casi marginali di reati punibili a querela, quest'ultimo potrà beneficiare non di una completa non punibilità so-

2004; sul *cyberstalking*, figura che comprende diverse fattispecie di reato, v. Macrì 2019: 615-631; sulla fattispecie di cyberbullismo, v. Parmiggiani 2019: 631-656.

56 Il "Progetto legalità", ispirato alle direttive europee in tema di attenzione alla vittima ed alle migliori pratiche di mediazione penale e di attività riparative costituisce uno dei primi riferimenti a livello nazionale. Il tema è stato oggetto, in data 2 dicembre 2016, di una Tavola rotonda, intitolata: "Il coinvolgimento del Minore – quale autore e quale vittima – nei reati informatici", con la partecipazione della Procura della Repubblica, del Comune e delle Camere Penali Minorili di Milano. Questa sinergia si è tradotta anche nell'elaborazione di alcune linee guida, consultabili al link <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016803060a7>

57 In particolare, Palazzo, Bartoli 2011: 35, scorgono in questo rimedio un'utile modalità di gestione dei conflitti nelle società globalizzate, che si connotano per un sempre più spiccato pluralismo valoriale.

58 Fiandaca, Musco 2024: 773.

pravvenuta, ma di un'attenuazione della pena *ex art.* 133 c.p., dell'accesso a misure alternative alla detenzione o della sospensione della pena, ciò che rappresenta un possibile disincentivo alla disponibilità ad un percorso di mediazione.

In secondo luogo, sono state sollevate riserve sul generico concetto di esito riparativo, definito come “qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti”⁵⁹. Sia pure in un'ottica di *favor rei*, questi concetti elastici consegnano al giudice un'ampia discrezionalità valutativa, che presuppone una consolidata cultura della riparazione.

Alcuni rilievi sono stati posti anche sul concetto stesso di idoneità dell'accordo a “rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti”. Si osserva, in primo luogo, che la necessità di ricostruire un simile rapporto non è concepibile per tutti i reati; in secondo luogo, si rileva che non dovrebbe considerarsi preclusa la riparazione solo perché l'autore del reato, disponibile a reintegrare il bene leso, non sia intenzionato ad instaurare un dialogo con la parte offesa, in quanto non sarebbe compito di uno Stato liberale e democratico inculcare nei cittadini adulti una particolare concezione dei rapporti sociali⁶⁰. In tal senso, si segnala il rischio di sovrapporre il principio costituzionale di rieducazione, inteso come riacquisita attitudine al rispetto della legalità esteriore, con le considerazioni inerenti ai presupposti della riparazione⁶¹. Ancora, nonostante la scelta del D.lgs. 150/2022 di rendere accessibile la *restorative justice* per ogni tipo di reato, si ravvisano dei limiti oggettivi all'effettiva riparabilità di taluni gravi delitti – come l'omicidio, le stragi e gli attentati contro la pubblica incolumità – e di numerose fattispecie prive di un concreto impatto dannoso o pericoloso, configurate come reati di pericolo astratto o senza vittime. Rispetto a tali tipologie criminose sembra concepibile una riparazione solo simbolica; lo stesso decreto, all'art. 56, indica genericamente come modalità riparatorie immateriali le dichiarazioni o scuse formali e gli impegni comportamentali rivolti alla comunità⁶². Sotto tale profilo, la valutazione giudiziale sul valore sintomatico a favore del reo di simili modalità riparatorie si preannuncia opinabile, specie se raffrontata al giudizio sulle condotte materialmente riparatrici esperibili per altre fattispecie.

Secondo questa condivisibile ricostruzione, la giustizia riparativa può trovare spazio in funzione complementare e non di alternatività alla giustizia punitiva tradizionale, difettando di un'adeguata risposta general-preventiva per le forme di criminalità più gravi e di maggior allarme sociale⁶³. Si tratta di un modello più

59 Fiandaca, Musco 2024: 771.

60 Fiandaca, Musco 2024, 772.

61 In particolare, Fiandaca 2020: 5, avverte dal rischio di identificazione e ibridazione di concetti dai confini fluidi, come quelli di riparazione, rieducazione e risocializzazione.

62 Pagliaro 2020: 833 e 834; Fiandaca Musco 2024: 773; Insolera 2023: 10. Tuttavia, la giurisprudenza di merito sembra aprire al percorso di riparazione anche nell'ipotesi di vittima “surrogata” o “aspecifica” per gravi reati, v. Corte d'Assise di Busto Arsizio, ord. 19 settembre 2023, con commento critico di Maggio, Parisi 2023.

63 Insolera 2023: 10; Fiandaca, Musco 2024: 770;

efficace se applicato a taluni tipi di autori, come i minori, ed a reati che, per il minor allarme sociale che determinano, meglio si prestano ad una sostituzione della pena⁶⁴. Per citare Garapon, una dimensione speciale della giustizia riparativa può ravvisarsi in quei fatti che non sono riconducibili ad una risposta reintegratoria attraverso la giustizia convenzionale e nei quali è necessario riaffermare e riconoscere la sofferenza dell'individuo⁶⁵. Estendere il modello del “delitto riparato” oltre i confini di una complementarietà limitata ad alcune tipologie di autori e di incriminazioni si tradurrebbe in un'eterogenesi dei fini, in una privatizzazione dello *jus puniendi* sottratto allo Stato di diritto e plasmato sulle istanze e sulle pulsioni delle vittime e della collettività⁶⁶.

Lo stesso può garantire ottimi risultati nei casi in cui vi è uno spazio per una reintegrazione dell'offesa patita dalle vittime, ma si preannuncia di più difficile praticabilità per le categorie di macrocriminalità organizzata o terroristica che agiscono nel cyberspazio, ovvero per gravi e irreparabili episodi di istigazione al suicidio.

Sia pure con la cautela professata da autorevole dottrina, la giustizia riparativa, nella più ampia dimensione prospettata dalla riforma Cartabia, presenta delle potenzialità notevoli, in termini di ascolto delle vittime, di auto-responsabilizzazione del reo e di perseguimento di finalità special-preventive, mediante l'incisione degli specifici fattori criminogenetici che possono emergere nel percorso di mediazione, per contribuire ad un superamento culturale dei modelli di comportamento illeciti veicolati da *internet*, secondo il principio della pena come *extrema ratio*.

Bibliografia

- Adamo, P., 2004, *Il porno di massa*, Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Aipdp, 2016, “La società punitiva. Populismo, diritto penale e ruolo del penalista”, in *Diritto penale contemporaneo*.
- Ayres, I., Braithwaite, J., 1992, *Responsive regulation: Transcending the Deregulation Debate*: 101 ss.
- Bamberger, K. A., 2006, “Regulation as Delegation: Private firms, decision-making, and accountability in the administrative state”, in 56 *Duke Law Journal* 377: 386.
- Barmore, C., 2015, “Criminalization in Context: Involuntariness, Obscenity, and First Amendment”, in *Stanford Law Review*, vol. 67: 447-478.
- Baumann Z., 1990 *Modernità liquida*, Milano: Laterza.
- Beguinot, G., 2023 “I reati contro la sfera sessuale della persona al tempi di internet, tra criticità tradizionali ed esigenze di prevenzione”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.3: 29.

64 Insolera *Ibidem*.

65 Garapon 2022.

66 Insolera 2023: 17; Pavarini 2013: 162, che, in una prospettiva ottimistica, definisce la *restorative justice* “un porto in cui fare momentaneamente sosta”, mentre, in una prospettiva pessimistica, paventa il rischio di una privatizzazione del conflitto criminale. Per una ricostruzione del modello del delitto riparato, cfr. Donini 2020; Pulitanò 2020 e Fiandaca 2020: 2, ritengono incompleto un paradigma punitivo fondato esclusivamente sul modello in esame.

- Bertagna, G., Ceretti, A., Mazzucato, C., 2015, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano: Il saggiatore.
- Bertolini, B., 2015, "Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione", in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4: 47ss.
- Brenner, S.W., 2006, "Defining Cybercrime: A review of Federal and State Law", in R.D. Clifford (ed.), 2006, *Cybercrime: The investigation, prosecution, and defense of a computer-related crime*, Durham: Carolina Academic Pres.: 17.
- Brunelli, D., 2019, *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, Torino: Giappichelli: 46.
- Brunelli, D., 2000, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Cadoppi A., Canestrari, S., Manna, A., Papa, M., 2019, *Cybercrime*, II Ed., Torino: Utet.
- Cafaggi, F., 2012, "Enforcing transnational private regulation: models and patterns", in *Enforcement of Transnational Regulation. Ensuring Compliance in a Global World*, a cura di F. Cafaggi, Cheltenham: Edward Elgar: 75 ss.
- Caldwell, F., 2020, *Governance, Risk and compliance. Improve Performance, reduce Uncertainties and optimize Grc Technologies*, Londra: Kogan.
- Caletti, G.M., 2018, "Revenge Porn e tutela penale", in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 3/2018: 81.
- Carrara, M. 1874, *Momento consumativo del furto*, in *Lineamenti di pratica legislativa penale*, Torino: Giappichelli, 229 ss.
- Cassese, S., 2009, *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino: Einaudi, 142 ss.
- Ceretti, A., Mannozi, G., Mazzucato, C., 2024, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, Torino: Giappichelli, 59 ss.
- Cingari, F., 2023, "La giustizia riparativa nella riforma Cartabia", in *Sistema Penale*, 5 dicembre 2023.
- Citron, D. K., Franks, M. A., 2014, "Criminalizing Revenge Porn", in *Wake Forest Law Review*, vol. 49: 345-391.
- Clough, J., 2015, *Principles of cybercrime, second edition*, Cambridge: Cambridge University Press: 11 ss.
- Cocco, G., 2006, "Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3: 863 ss.
- Cocco, G., 2018, "Teorie sulla pena e applicazione pratica", in G. Cocco, E. Ambrosetti (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale – II. Punibilità e pene*, Milano: Cedam: 14 ss.
- Colacurci, M., 2022, *L'illecito "riparato" dell'ente*, Torino: Giappichelli, 75.
- Corbella, S., Pozza, L., 2016, "Modello 231 e sistema di controllo interno: aree di sovrapposizione e profili di differenziazione. Implicazioni in termini di costi e benefici sull'assetto degli organi di controllo e vigilanza", in F. Centonze, M. Mantovani (a cura di), *La responsabilità penale degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna: Il Mulino, 52 ss.
- Cornacchia, L., 2010, "Tutela di beni giuridici versus tutela di norme", in S. Vinciguerra, F. Dassano (a cura di), *Studi in memoria di Giuliano Marini*, Napoli: Jovene, 220 ss.
- Cornacchia, L., 2012, *La vittima nel diritto penale contemporaneo tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, Roma: Aracne.
- Di Martino, A., 2010, *Il territorio: dallo stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello stato costituzionale aperto*, Milano: Giuffrè, 74 ss.

- Di Tommaso, G., 2023, *La giustizia riparativa dagli albori alla riforma Cartabia*, Milano: Franco Angeli.
- Donini, M., 2011, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano: Giuffrè, 46 ss.
- Donini, M., 2020, "Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato", in www.questionegiustizia.it, 29 ottobre 2020.
- Donini, M., 2013, "Per una concezione postriparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1162 ss.
- Duff, R.A. 1991, „Punishment, Expression and Penance“, in Jung, H. Muller-Dietz, H. Neumann, U., *Recht und Moral: Beitrage zu einer Standortbestimmung*, Baden-Baden, 239 ss.
- Eusebi, L., 2001, "Politica criminale e riforma del diritto penale", in S. Anastasia, M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza e riforme*, Roma: FrancoAngeli.
- Ferrarese, M. R., 2012, *Prima lezione di diritto globale*, Roma: Universale Laterza.
- Fiandaca, G., "Note su punizione, riparazione e scienza penalistica", in *Sistema Penale*, 9 novembre 2020.
- Fiandaca, G., Musco, E., 2024, *Diritto Penale. Parte Generale*, Nona Edizione, Bologna: Zanichelli.
- Fiandaca, G., Visconti, C. (a cura di), 2009, *Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino: Giappichelli.
- Fiandaca, G., 1982, "Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale", *Rivista Italiana di Diritto e procedura penale*, 42 ss.
- Fiorella A. (a cura di), 2012, *Corporate criminal liability and compliance programs. Vol. 1: Liability "ex crimine" of legal entities in Member States*, Napoli: Jovene, 14 ss.
- Fiorella, A., Selvaggi, N., 2018, *Dall'“utile” al “giusto”: il futuro dell'illecito da reato dell'ente nello “spazio globale”*, Torino: Giappichelli, 12.
- Flor R., 2019, "La legge penale nello spazio, fra evoluzione tecnologica e difficoltà applicative", in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, S. Papa, *Cybercrime*, Milano: Utet: 75.
- Garapon, A., 2022, "Justice caught between being and having", in *The International journal of restorative justice*, 08/01 <https://www.elevenjournals.com>.
- Garrett, K. 2014, *Too Big to Jail. How Prosecutors Compromise with Corporations*, The Belknap Press of Harvard University Press: 55.
- Gatta, G.L., 2021, "Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'", in *Sistema penale*, 15 ottobre 2021.
- Gibbs, J. L., 1963, "The Kpelle Moot: A Therapeutic Model for the Informal Settlement of Disputes", in *Africa*, Volume 33 (1): 1-11 – Jan 1.
- Gillespie, A. A., 2016, *Cybercrime. Key Issues and Debates*, Abingdon-New York: Routledge.
- Giorgino, M., Pozza, L., 2017, "Compliance e rischi aziendali", in G. Rossi (a cura di), *La corporate governance: una nuova frontiera per il diritto?*, Milano: Giuffrè: 103 ss.
- Gobert, J., Punch, M., 2003, *Rethinking corporate crime*, Cambridge: Cambridge University Press, 315 ss.
- Gulliver, P.H., 1969, "Dispute settlement without courts: The Ndendeuli of Southern Tanzania", in L. Nader (a cura di), *Law in Culture and Society*, Chicago: Aldine Publishing.
- Greenblum, B.M., 2005, "What Happens to a Prosecution Deferred – Judicial Oversight of Corporate Deferred Prosecution Agreements", in *Columbia Law Review*, 105: 1866-1867.
- Gullo, A., 2021, "I modelli organizzativi", in G. Lattanzi, L., Severino, *Responsabilità da reato degli enti. Volume I Diritto Sostanziale*, Torino: Giappichelli, 245.

- Helfer, M., 2007, *Sulla repressione della prostituzione e pornografia minorile. Una ricerca comparatistica*, Padova: Cedam: 7.
- Hoffe, O., 2001, *Globalizzazione e diritto penale*, Torino: Giappichelli.
- Hellmer J., 1972, „Massenkriminalität“ (Begriff, Wesen, Konsequenzen), in AA.VV., *Zum Phänomen der Massenkriminalität und zu den Möglichkeiten ihrer Bekämpfung*, Polizei-Institut, 1972: 21ss.
- Ingrassia A., 2012, “Il ruolo dell’ISP nel cyberspazio: cittadino, controllore o tutore dell’ordine? Risposte attuali e scenari futuribili di una responsabilità penale dei provider nell’ordinamento italiano”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 8 novembre, 2.
- Insolera, G., 2023, *Sulla giustizia riparativa*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Jescheck, H., Weigend, T., 1996, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 5, Aufl., Berlino: Dunker & Humblot.
- Kamal, M., Newman, W. J., 2016, “Revenge Pornography: Mental Health Implications and Related Legislation”, in *The Journal of American Academy of Psychiatry and the Law*, vol. 44, n. 3: 359-367.
- Kumar Sen, A., 2009, *L’idea di giustizia*, Milano: Mondadori.
- Lamanuzzi, M., 2015, “Vulnerabilità e predisposizioni vittimologiche: una politica criminale più sensibile alle vittime deboli”, in M.F., Cortesi, E. La Rosa, L. Parlato, N. Selvaggi (eds.), *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, Milano: Diapla, 31 ss.
- Larkin, P. J., 2014, “Revenge Porn, State Law and Free Speech”, in *Loyola of Los Angeles Law Review*, vol. 48, 62 ss.
- Lemert, E. M., 1971, *Instead of Court. Diversion in juvenile justice*, Washington: U.S. Government Printing Office.
- Lubman, S., 1967, “Mao and mediation: politics and dispute resolution in Communist China”, in *California Law Rev.* 55: 1284-1359.
- Luparia, L., 2015, “Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale: orizzonti comparativi e vedute nazionali”, in *Processo Penale e Giustizia*, n. 5, 4.
- Macrì, F., 2019, “Il cyberstalking”, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, *Cyber-crime*, Milano: Utet, 615-631.
- Maggio, P., Parisi, F., 2023, “Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere”, *Sistema Penale*, 19 ottobre.
- Mangiaracina, A., 2018, “Persone giuridiche e alternative al processo: I deferred prosecution agreements nel Regno Unito e in Francia”, in *Cassazione Penale.*, n. 6, 2182.
- Manna, A., 2010, “I soggetti in posizione di garanzia”, in *Diritto informazione e informatica*, 6, 2010.
- Manna, A., Di Fiorio, M., 2019, “Riservatezza e diritto alla privacy: in particolare, la responsabilità per omissionem dell’internet service provider”, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, *Cybercrime*, Milano: Utet, 891 ss.
- Mannozi, G., 2003, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano: Giuffrè.
- Mannozi, G. 2024, “Definizioni, principi generali, obiettivi e ambito di applicazione della giustizia riparativa”, in Ceretti, A., Mannozi, G., Mazzucato, C., 2024, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, Torino: Giappichelli, 75-92.
- Mannozi, G., Lodigiani, G. A. (a cura di), 2015, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami ricostruire persone*, Bologna: Il Mulino.
- Mannozi, G., 2023, “La giustizia riparativa: brevi note su contesto, disciplina ed effetti trasformativi”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.2, 1 giugno: 649.
- Marinucci, G., Dolcini, E. Gatta, G. L., 2019, *Manuale di diritto penale*, Milano: Giuffrè, 257 ss.

- Marinucci, G. 2009, "Causalità reale e causalità ipotetica nell'omissione impropria", *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 523 ss.
- Maugeri, A., 2020, "Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati", in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.2, 1 giugno: 29.
- Mazzacuva, F., 2016, "La diversione processuale degli enti collettivi nell'esperienza angloamericana. Alcuni spunti de jure condendo", in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2/2016: 80 ss.
- McGlynn C., Rackley, E., 2017, "Image-Based Sexual Abuse", in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 37, n. 3: 535.
- Miller, G.P., 2017, "Compliance: Past, present and future", 48 *U. Tol L. Rev.*: 446.
- Moccia, S., 1992, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 109.
- Padovani, T., 2019, "L'assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema", in *Guida dir.*, n. 37, 51.
- Pagliaro, A., 1985, "Verifica empirica dell'effetto di prevenzione generale", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*: 353 ss.
- Pagliaro, A., 2020, *Principi di diritto penale, parte generale*, Milano: Giuffrè.
- Palazzo, F., Bartoli, R., 2011, *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze: Firenze University Press, 35.
- Paliero, C.E., 1992, "Consenso sociale e diritto penale", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*.
- Palazzo, F., 2022, "Plaidoyer per la giustizia riparativa", in www.legislazionepenale.eu, 31 dicembre.
- Pali, B., Marder, I. D., 2024, "Genesi ed evoluzione della giustizia riparativa in Europa", in A. Ceretti, G. Mannozi, C. Mazzucato, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, Torino: Giappichelli, 3-23.
- Paliero, C.E., 1985 «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova: Cedam, 181 ss.
- Paliero, C.E., 2014, "Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1129 ss.
- Parmiggiani, M.C., 2019, "Il cyberbullismo", in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, *Cybercrime*, Milano: Utet, 631-656.
- Parziale, Y., 2020, "Il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori", in *Cassazione Penale*, fasc.5, 1 maggio, 10.
- Pavarini M., 2013, *Governare la penalità. Struttura sociale processi decisionali e discorsi pubblici*, ius17unibo.it, n. 3/2013, *Ai margini della penalità nella crisi della penalità*: 162.
- Pecorella C., 2006, *Diritto penale dell'informatica*, Padova: Cedam.
- Picotti L., 2000, "Reati informatici", in *Enc. Treccani*, Roma: Treccani.
- Picotti, L., 2007, "I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e l'offesa dei beni giuridici", in G. Forti, M. Bertolino, (eds): *Scritti per Federico Stella*, Napoli: Jovene, 1267-1322.
- Picotti, L. 2011, "Sicurezza, informatica e diritto penale", in M. Donini, M. Pavarini, *Sicurezza e diritto penale*, Bologna: Bononia University Press, 217 ss.
- Picotti L., 2019, "Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme", in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, *Cybercrime*, Milano: Utet, 75 ss.
- Picotti L., 2004, "Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati", in Id., *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di Internet*, Padova: Cedam, 21ss.

- Piergallini, C., 2010, "Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali", in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2, 153.
- Piergallini, C., 2015, "I delitti contro la riservatezza informatica", in C. Piergallini, F. Viganò, M. Vizzardi, A. Verri, *I delitti contro la persona*, Padova: Cedam, 769-789.
- Piergallini, C., 2016, "Ius sibi imponere: controllo penale mediante autonormazione?" in C.E., Paliero, S. Moccia, G. De Francesco, G. Insolera, M. Pelissero, R. Rampioni, G. Riscato (a cura di), *La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali*, Napoli: Jovene, 119 ss.
- Power, M., 2004, *The risk-management of everything. Rethinking the politics of uncertainty*, Londra: Demos, 13 ss.
- Pulitanò, D., 2020, "Il diritto penale tra teoria e politica", in *Sist. Pen.*, 9 novembre.
- Romano, M., 2004, *Commentario sistematico del codice penale*, I, 3° ed., Milano: Giuffrè, Pre-Art. 39: § 118s., 344 ss.
- Ruggeri, F., 1985, "Diversion, dall'utopia sociologica al pragmatismo processuale", in *Casazione Penale*: 538.
- Schmitt, C., 1995, *Staat, Großraum, Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Berlino: Duncker & Humblot, 108 ss.
- Siebert U., 2012, "Straftaten und Strafverfolgung", in *Internet, Gutachten Czum 69. Deutschen Juristentag*, Verlag C.H. Beck: München: 18 ss.
- Spagnoletti, V., 2004, "La responsabilità del provider per i contenuti illeciti in internet", in *Giur. mer.*, 1922 ss.
- Venafro, E., 2004, "Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale", in E. Venafro, C. Piemontese (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino: Giappichelli, 12.
- Venturoli, M., 2015, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli: Jovene, 8.
- Venturoli, M., 2021, "La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche", in *Archivio Penale*, n. 2, 1 ss.
- Visconti, A., 2018: *Reputazione, Dignità, Onore, Confini penalistici e prospettive politico criminali*, Torino: Giappichelli, 47.
- Weismann M. F., 2011, "International Cybercrime: Recent Developments in the Law", in R. D. Clifford (ed.), *Cybercrime*, III Ed., Carolina Academic Press.
- Guidelines to fight cybercrimes and protect victims*, elaborate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dall'ordine degli Avvocati e dal Comune di Milano, consultabili al link <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016803060a7>